

Contributi - Appalto - Obbligato solidale - Decadenza – Inapplicabilità

**Tribunale di Forlì – 18.02.2011 n. 41 - Dott. Angelini Chiesi - T.R. s.n.c.
(avv.ti Dolcini e Spagnoli) - INPS (avv.ti Chiatti, Vestini e Ciarelli)**

L'art 29 del d. lgs. n. 276 del 2003, comma secondo, che prevede un termine di decadenza annuale (termine elevato a due anni dalla legge 296/2006) perché i dipendenti possano far valere nei confronti dell'appaltante i diritti vantati nei confronti dell'appaltatore, non si estende al diritto dell'ente previdenziale a riscuotere la contribuzione.

FATTO Con ricorso depositato il 18 luglio 2007, la società T. R. s.n.c. chiedeva dichiararsi infondata la pretesa dell'INPS, basata sull'affermata responsabilità solidale della ricorrente con altre società -Cooperativa P. S. C. di Bergamo e CGD.CO società cooperativa in liquidazione - in relazione a presunte omissioni contributive riguardanti il personale (inviato alla ricorrente sulla base di contratti di appalto di lavori di facchinaggio) assunto dalle predette diverse società con contratti di collaborazione a progetto poi qualificati dell' INPS, a seguito di accertamenti ispettivi, come rapporti di subordinazione vera e propria.

Dalla società di opponente eccepiva innanzitutto la decadenza dell'ente dall'azione, per non averla esercitata entro il limite di un anno previsto dall'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003. Ancora, comunque, deduceva che la norma non era applicabile al caso di specie, poiché la società opponente non aveva avuto alcuna gestione del personale inviato dalle predette cooperative e, ancora, non aveva avuto rapporti con le cooperative destinatarie dei verbali sui quali è fondata la presente richiesta, in via di solidarietà, ma solo ed esclusivamente con altro soggetto, cioè un consorzio al quale le predette società cooperative aderiscono. La società "difendeva" altresì la correttezza della qualificazione dei rapporti di questi, contestando dunque la legittimità del diverso inquadramento operato dall'ente previdenziale.

In via di subordine e per il caso di denegata soccombenza, la società ricorrente chiedeva condannarsi il consorzio COGES - che pure conveniva in giudizio - a manlevarla da quanto fosse stata condannata a pagare all'INPS.

Si costituiva il giudizio l'INPS ed interveniva volontariamente la SCCI spa, che resistevano alla domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto. Non si costituiva invece consorzio COGES, dichiarato contumace all'odierna udienza.

La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'audizione dei testi indicati dalle parti, viene qui decisa come da infrascritto dispositivo per i seguenti motivi

DIRITTO La norma che qui rileva - posto che è precisamente a questo titolo che l'INPS agisce nei confronti dell'odierna ricorrente - dispone, come noto, che "*1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.*

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni [termine elevato dalla L. 296/06] dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"

L'eccezione di decadenza formulata dalla società ricorrente [articolata sulla base del dato normativo vigente all'epoca dei fatti, a tenore del quale il limite di esperibilità dell'azione era fissato in un anno] è infondata, poiché non pertinente al rapporto previdenziale oggetto di giudizio. Appare infatti quantomai condivisibile l'assunto difensivo dell'INPS, laddove richiama la sostanziale continuità normativa della presente con la norma di cui all'art. 4 L. 1369/60 e cita la più recente ed attenta giurisprudenza formatasi al riguardo, secondo la quale "*l'art. 4 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo,*

anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale" (Cassazione civile, sez. lav., 17/01/2007, n. 996).

Peraltro, anche laddove si voglia ritenere diversamente, la fornitura di manodopera di che trattasi è avvenuta in forza di due contratti di appalto formalmente distinti, ma sostanzialmente promananti dal medesimo centro di interessi (il Consorzio COGES) e spesso con invio dei medesimi lavoratori, vincolati da susseguenti contratti a tempo determinato gestiti dai medesimi soggetti (cfr. doc. 4 bis del fascicolo INPS e testimonianza dell'ispettore INPS F.).

In altre parole, è evidente il collegamento funzionale dei diversi rapporti, la cui diversità non si giustifica se non in un'ottica elusiva e non può dunque trovare sorreggere la difesa dell'odierna ricorrente.

Ritenuta la sostanziale continuità dell'appalto, la sua conclusione deve fissarsi - per come incontroverso - nel dicembre 2005 (cfr. verbali INPS all. 1 e 2), con la conseguenza che la pretesa contributiva solidale, notificata alla società qui ricorrente il 18-9-2006 (doc. 3 INPS) è rispettosa del termine annuale a suo tempo previsto dall'art. 29 cit. (nella formulazione anteriore alla L. 296/06).

Neppure si condivide l'assunto difensivo attoreo laddove valorizza la mancanza di qualsiasi rapporto tra la società ricorrente e quelle con le quali si sono formalmente costituiti i controversi rapporti di lavoro: è emerso infatti come il consorzio COGES non fosse altro che uno schermo all'effettiva operatività delle società al medesimo consorziate, tanto da non avere dipendenti se non un impiegato, risultato legale rappresentante ed amministratore unico di una delle società consorziate (cfr. teste F. cit.). Anche in questo caso, non può certo accordarsi alla maliziosa costruzione di uno schema privo di utilità sostanziale (per tale dovendosi intendere la tutela di interessi positivi propri, che non siano solo l'elusione di diversi e concorrenti obblighi di legge) alcuna effettività in pregiudizio dei diritti di terzi (e, per quanto qui specificamente interessa, dell'ente previdenziale).

Passando ora alla natura dei rapporti oggetto di rilievo ispettivo, pare sufficiente evidenziare:

a) che il progetto come formalizzato nei contratti di lavoro di cui si discute è evidentemente di estrema genericità e perfettamente coincidente - per espressa definizione - con "l'oggetto e lo scopo sociale" [*"... il progetto connesso al presente rapporto di lavoro consiste nella partecipazione, in forma coordinata con l'organizzazione aziendale della cooperativa e senza vincolo di subordinazione, all'esecuzione di tutti i contratti di appalto sottoscritti dalla società nel rispetto dell'oggetto e dello scopo sociale, realizzando così un progetto aziendale mirante a realizzare profitti da distribuire tra i soci lavoratori in ottemperanza dei principi mutualistici"* cfr. doc. 17 fascicolo INPS], il che non consente di individuare alcun "progetto" idoneo ai fini di legge (cfr. Tribunale Milano, 13/11/2008, secondo cui *"per mancata individuazione del progetto, così come previsto dall'art. 61, comma 1, d. lg. 276/03, si deve intendere sia la mancata individuazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto, che deve essere adeguatamente descritto e individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato"* e, più recentemente, si legge in Corte d'Appello Bologna sent. n. 295/2010 del 9-3-2010: *"... il contratto di lavoro a progetto richiede l'indicazione di uno specifico progetto o programma di lavoro o fasi di esso, tale affermazione trovando conferma nel contenuto letterale dell'art. 62 d.lgs. 276/2003 ... nonché del successivo art. 69 che, al primo comma, parla espressamente di uno specifico progetto, programma di lavoro e fase di esso. Tale affermazione trova, poi, conferma in quella che è la ratio della disciplina del contratto di lavoro progetto che, diretta com'è ad evitare condotte in frode alla legge sia con riferimento al momento di costituzione di tale contratto sia con riferimento al successivo momento di concreta esecuzione di tale contratto, richiede come elemento essenziale di tale contratto l'enunciazione del progetto o del programma di lavoro, il tutto assolvendo anche ad una tutela sia extra processuale (dovendo il lavoratore conoscere fin dall'inizio quale incarico gli è stato conferito) sia processuale (essendo tale indicazione essenziale per accertare non solo se il contratto è stato validamente stipulato ma anche ed*

ulteriormente per accertare se in concreto, in fase di esecuzione di tale contratto, vi è stata oppure no un'effettiva corrispondenza tra progetto/programma come individuato nel contratto e la prestazione di lavoro effettivamente resa in attuazione di tale contratto)";

b) che il lavoro concretamente svolto dai diversi soggetti è risultato consistere in mere operazioni di facchinaggio, il che ben difficilmente si può inserire nello schema normativo e contrattuale adottato dalle parti.

Il ricorso deve dunque essere respinto per la parte relativa alle pretese contributive avanzate dall'INPS.

Diversamente dicasi per ciò che concerne la tenutezza del consorzio COGES a rimborsare l'odierna opponente delle somme che la medesima è qui condannata a pagare: in effetti, principale e diretto responsabile del pregiudizio economico dell'odierna ricorrente è il consorzio con il quale la medesima ha contrattato l'appalto e che ha ritenuto di avvalersi di proprie consociate evidentemente 'spregiudicate' nella gestione dei rapporti di lavoro (si pensi, oltre alla fittizietà dei progetti come concepiti, allo stesso approfittamento della fiducia di lavoratori evidentemente ignari delle finalità elusive dei loro mutevoli datori di lavoro (cfr. doc. 4 bis cit., che appare elemento bensì indiziario, ma quantomai attendibile, nel convergere dei molteplici elementi di cui si è detto).

Le spese seguono la soccombenza, apparendo peraltro di giustizia compensare quelle tra opponente e COGES, dovendosi addebitare alla società T. R. s.n.c. il non avere verificato la credibilità imprenditoriale del proprio interlocutore.

(Omissis)